

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE D'ARGINE SETTORE DEI SERVIZI SOCIO
SANITARI E REGOLANTE L'ACCOGLIENZA
DEL MINORE PRESSO LA COMUNITA'
.....

L'anno il giorno del mese di in
Carpi, per il presente atto a cui intervengono:

1) Dott. nato a (MO) il non in
proprio ma quale Dirigente del Settore dei Servizi socio sanitari dell'Unione Terre d'Argine
(di seguito denominata UTDA ed ai fini del Regolamento Europeo 2016/679 "Titolare del
trattamento o Titolare"), domiciliato per la presente carica in C.so A. Pio 91 a Carpi;

2) il Sig. nato a il e
residente a in Via non in proprio ma
nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della
..... C.F. con sede
legale a in Via (di seguito
denominata Comunità ed ai fini del Regolamento Europeo 2016/679 "Responsabile del
trattamento o Responsabile");

Premesso che:

- l'UTDA e' titolare delle funzioni in materia di tutela dei minori, anche in via d'urgenza ex art.
403 c.c. garantendo la necessaria collaborazione con le Autorità Giudiziarie competenti;

- l'UTDA svolge le funzioni socio-assistenziali e di tutela nei confronti di bambini, ragazzi e
neomaggiorenni che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo o
debbano essere allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione effettuata in
sede giudiziaria o amministrativa, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure
parentali a svolgere funzioni genitoriali in modo adeguato;

- che nell'ambito dell'esercizio di dette funzioni si rende necessario assicurare, laddove non
sia possibile attuare un affidamento familiare, l'accoglienza in Comunità, concepita in una
visione di integrazione degli interventi di tutela del minore, secondo un approccio unitario
con gli affidamenti familiari e le adozioni;

- la Comunità opera da anni nel territorio nazionale e nel settore dell'accoglienza a favore di minori per i quali vi è provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o che comunque necessitano di tutela;

- la Comunità risulta regolarmente autorizzata al funzionamento ai sensi della normativa vigente (DGR n. 1904 del 19/12/2011) con la seguente tipologia COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI.

Tanto premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è l'accoglienza presso la Comunità di cui in epigrafe del minore nato a il e residente a in Via a tutela della quale è stato emesso:

- Un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone il collocamento extra familiare della minore
- Un provvedimento d'urgenza ex art. 403 c.c.;
- Ulteriori provvedimenti quali:

ART. 2 - PROCEDURE DI INGRESSO - DIMISSIONI

L'accoglienza della minore avviene in data - La durata dell'accoglienza è presumibilmente fissata in mesi fino al (come da progetto agli atti del settore) e potrà proseguire per il tempo necessario al superamento della situazione di pregiudizio e disagio personale e familiare, e comunque sulla base dei Provvedimenti del Tribunale per i minorenni .

Come previsto dall'art. 106, c.1 lett. a) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2018), i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

In applicazione del dettato normativo sopra riportato ed in relazione alla particolare natura del servizio affidato secondo quanto emerge dalla prima parte del presente articolo

- la durata definita nella presente Convenzione è quindi da intendersi suscettibile di modifiche, in termini di conclusione anticipata, protrazione della durata o definizione di diverso progetto, che dovessero rendersi necessarie e che saranno periodicamente valutate dalla Assistente Sociale responsabile del caso conformemente alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Il valore del servizio affidato potrà conseguentemente aumentare o diminuire in correlazione alla variazione della durata della Convenzione, ferma restando la retta giornaliera indicata all'art.9.

Le dimissioni della minore dalla struttura dovranno essere concordate tra il Responsabile della Struttura stessa ed i servizi sociali interessati per i casi di competenza ed in nessun caso potranno avvenire su decisione unilaterale della Comunità.

ART. 3 - PRESTAZIONI

La Comunità si impegna a fornire le prestazioni previste dalla Carta dei Servizi.

ART. 4 - RESPONSABILI DEL PROGETTO

La Comunità si impegna affinché le attività oggetto della suddetta convenzione siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, dando immediata comunicazione al servizio sociale di ogni evento che, per qualsiasi motivo, dovesse compromettere l'accoglienza. All'interno della struttura è assicurata la presenza in alcune fasce della giornata di un Referente della struttura, che è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività e il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti, tenendo anche i necessari contatti con il servizio sociale competente per gli utenti ospitati. La responsabilità dei rapporti con il Servizio Sociale è tenuta dal Sig, mentre il Responsabile del progetto per l'UTDA è l'Assistente Sociale

ART. 5 - PERSONALE

La Comunità per lo svolgimento delle prestazioni, di cui alla presente convenzione, dovrà avvalersi di personale con la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività di accoglienza.

La Comunità dovrà assicurare e garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini della presente convenzione la Comunità dovrà aver acceso apposita copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile vs terzi .

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COMUNITA'

La Comunità si impegna a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente atto;
- b) consentire in qualunque momento l'accesso degli operatori del Servizio Sociale dell'UTDA.

ART. 8 – PRIVACY E DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Informativa privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a

norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento convengono e stipulano quanto segue ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679:

Vincoli per il Responsabile del trattamento

Il Responsabile:

- si impegna a trattare i dati personali soltanto nel rispetto delle istruzioni del titolare del trattamento impartite anche nella presente designazione e ad avvisare il Titolare in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- per quanto di propria competenza – è tenuto– per sé, per le persone autorizzate – al trattamento e al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed ad utilizzarli, esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione della Convenzione.;
- garantisce che le proprie persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impeginate alla riservatezza e sono state debitamente istruite anche con l'adozione di istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 e dal presente documento. Il Responsabile del trattamento ha legato le proprie persone autorizzate al trattamento al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento eseguite;
- garantisce che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti e per la gestione dei dati contenuti dati del Titolare sono ubicati nel territorio Italiano. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche;
- garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico del Titolare, sono considerate a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel corso dell'espletamento dell'incarico che dopo la scadenza dello stesso, il Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire per conto del Titolare. E' fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i dati ricevuti dal Titolare se non espressamente autorizzato dal Titolare stesso;

- non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile ottenuta l'autorizzazione dal Titolare, su tale altro responsabile deve imporre, mediante un convenzione o un altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel convenzione e/o nel presente documento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative a tutela dei dati. E' fatto obbligo al responsabile del responsabile di conservare la copia dei contratti con essi sottoscritti. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste ai sensi dell'articolo 32 e comunicarle al titolare in caso di richiesta;
- deve adottare, per quanto di propria competenza, ogni altra misura necessaria per contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati;
- deve assistere, se e per quanto di sua competenza, il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36;
- deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, inclusa la cancellazione di copie esistenti (server, storage, infrastrutture, back up, documenti cartacei), salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Responsabile del trattamento rilascia un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile del trattamento non ne esiste alcuna copia;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi persona autorizzata al trattamento dei dati;

- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 679/16 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di trattamento e/o perseguire finalità che non siano strettamente attinenti a quanto previsto dalla Convenzione;
- tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In caso riceva istanze dai legittimati deve provvedere a: darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; accertarne l'identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non rispondere senza previo consulto con il Titolare;
- riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste dell'autorità Garante, esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo delle riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
- Comunicare per iscritto al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne è venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati personali (c.d. "data breach") ai sensi dell'ART. 33 del GDPR;
- qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- segnala il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Titolare per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento.

Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio il Responsabile effettua operazioni di trattamento. Il Responsabile dichiara di accettare il documento "Accordo per il trattamento dei dati personali" riportato in allegato A, parte integrante della presente Convenzione. Il Responsabile dichiara inoltre di sottoscrivere il documento e di completarlo per le parti di sua competenza.

ART. 9 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La retta giornaliera per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è fissata in **(iva compresa)** e comprende le prestazioni di cui al precedente art. 3. L'Amministrazione provvederà a corrispondere alla Comunità quanto stabilito entro 60 giorni dall'arrivo della relativa fattura all'UTDA. A tal proposito fa fede la data ed il numero di protocollo.

ART. 10 - DURATA

La durata della presente convenzione segue la durata dell'accoglienza del minore in Comunità secondo quanto stabilito all'art. 2. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 11 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate notificate inadempienze agli obblighi assunti.

ART. 12 - PENALI

Nel caso di inosservanza delle norme della presente convenzione e per ciascuna carenza rilevata, l'UTDA potrà applicare le seguenti penalità:

- 1) in caso di sospensione o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al costo della retta giornaliera per i giorni in cui il servizio non viene effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra comunità idonea, anche a prezzo superiore;
- 2) in caso di gravi azioni a danno della dignità personale dei minori assistiti da parte di operatori della comunità verrà applicata una penale di € 2.000,00;
- 3) in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio verrà applicata una penale di € 1.500,00;
- 4) inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni art. 3: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile.

ART. 13 – RECESSO UNILATERALE

Resta salva l'insindacabile facoltà dell'UTDA di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora la permanenza del minore in Comunità divenga contraria all'interesse dello stesso per giustificati motivi. In tal caso, il pagamento della retta sarà riproporzionato in base agli effettivi giorni di permanenza del minore in Comunità.

ART. 14 – VERIFICHE

Il Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'UTDA verificherà tramite i propri operatori l'andamento del Progetto personalizzato oggetto della presente convenzione.

Art. 15 – CONTROVERSIE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Modena .

ART. 16 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

PER L'UNIONE TERRE D'ARGINE

PER LA COMUNITA'
